

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Girolamo Bertolami

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Mangialardo Antonina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Torre

La presente è copia conforme all'originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e d'Ufficio.

Novara di Sicilia , 25.05.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Torre

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/1991)

REG. PUBBL. N° 439

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 26.05.2017, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Novara di Sicilia 26.05.2017

L' Addetto
F.to Salvatrice Ferrara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Torre

SI ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, decimo giorno dalla relativa pubblicazione.

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Novara di Sicilia, 25.05.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Torre



COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

Città Metropolitana di Messina

N° 39 Reg. Del 25.05.2017

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione programma triennale fabbisogno personale – Schema da sottoporre a preventiva informazione Sindacale. – Integrazione.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **venticinque** del mese di **Maggio** alle ore **12.00** nella consueta sala delle adunanze sita nel Palazzo Municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1. BERTOLAMI GIROLAMO	Sindaco	X	
2. BUEMI RENATO	Assessore		X
3. BARTOLOTTA SALVATORE	Assessore		X
4. SOFIA GIROLAMO	Assessore	X	
5. MANGIALARDO ANTONINA	Assessore	X	
TOTALE		3	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Giuseppe Torre** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco pro-tempore **GIROLAMO BERTOLAMI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto specificato.

Parere del Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Parere del Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile: **NON DOVUTO**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i su riportati pareri espressi ai sensi dell'art. 12 comma 1 della Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000;

VISTA ed esaminata l'**allegata** proposta di deliberazione presentata **dall'Ufficio Segreteria**;

RAVVISATA l'opportunità di approvare tale proposta in quanto rispondente alle esigenze di questa amministrazione;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE. LL.;

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria interamente, avente per oggetto: **“Approvazione programma triennale fabbisogno personale – Schema da sottoporre a preventiva informazione Sindacale – Integrazione.”**

Dichiarare con separata unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91, la presente **immediatamente esecutiva**.

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI NOVARA DI SICILIA - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE								
UFFICIO PROPONENTE UFFICIO SEGRETERIA	SETTORE INTERESSATO AREA AMMINISTRATIVA							
OGGETTO:	Approvazione programma triennale fabbisogno personale – Schema da sottoporre a preventiva informazione Sindacale. Integrazione.							
<p>Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23/12/2000 n. 30, che testualmente recita:</p> <p>1) su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile”.</p> <p>Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:</p>								
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole Data 25.05.2017 IL RESPONSABILE..... 							
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la regolarità contabile parere favorevole Attestandone la copertura finanziaria. <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:60%;"></th> <th style="width:20%;">SPESA</th> <th style="width:20%;">DIMINUZIONE DI ENTRATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center"><i>EURO</i></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> al Codiceex cap. Imp..... Data 25.05.2017..... IL RESPONSABILE.....			SPESA	DIMINUZIONE DI ENTRATA	<i>EURO</i>		
	SPESA	DIMINUZIONE DI ENTRATA						
<i>EURO</i>								
DELIBERAZIONE NUMERO 39		IL VERBALIZZANTE						



COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE per la Giunta Municipale

OGGETTO: Approvazione schema programma triennale del fabbisogno del personale – anni 2017/2019 e piano assunzionale 2017 – da sottoporre a preventiva concertazione sindacale - INTEGRAZIONE

Premesso che:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, c.d. legge finanziaria 1998, stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.";
- l'articolo 91 del Testo Unico EE.LL. stabilisce che "Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.";
- l'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale;
- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.";
- Visto l'art. 35, comma 3/bis, del D.Lgs 165/2001 nel testo, da ultimo inserito per effetto dell'art. dall'art. 1, comma 401, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 secondo cui: - "Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché, del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:
 - a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando

RICHIAMATI:

- l'articolo 1, commi 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) per la parte ancora in vigore che prevede l'assicurazione da parte degli Enti locali della riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative;
- l'articolo 1 commi 557-bis, 557-ter e 557-quater della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo modificato ed inserito dall'art. 3, comma 5-bis, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114, in forza dei quali "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione" (triennio 2011-2013) precisando espressamente che "In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" che consiste, precisamente, nel divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto ed ai contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione, dando atto, contestualmente che le medesime sanzioni si applicano anche per il caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68;

VISTO:

- l'art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014 n° 90, convertito con modifiche dalla legge n. 114 del 11 agosto 2014 che prevede, in particolare, che ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente" mentre "la facoltà ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018." Preciso espressamente, a tal fine che "A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile."
- Che inoltre, in virtù dell'articolo 4, comma 3°, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole "nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile" sono aggiunte le seguenti "e' altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente".

- Che contestualmente viene ulteriormente ribadito che *“Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 (Consorzi, Aziende Speciali, Unioni di Comuni ed altre forme associative) al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo”* e ciò, al fine di garantire anche per i predetti soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;

- Che però, per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 la capacità assunzionale degli Enti locali per il triennio 2016-2018 risulta assoggettata ad ulteriori restrizioni della percentuale del turn-over;

- Che, infatti, la predetta disposizione stabilisce testualmente che: - *“ Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.*

- Che in questo Ente, la percentuale di incidenza delle spese di personale rispetto al totale delle spese correnti è superiore al 25% sicchè non sussiste, allo stato, la possibilità di fruire delle possibilità derogatorie alla percentuale del turn-over stabilite dal comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 114/2014;

- Che in ogni caso ai sensi del comma 228 dell'art. 1 della Legge 208/2015, come modificato dall'articolo 16, comma 1-bis, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160 e successivamente dall'articolo 22, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, non ancora convertito in legge il comma 5-quater dell'art. 3 del D.L. 90/2014 che consentirebbe l'aumento della percentuale del turn over al 100% per il Comuni virtuosi la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente, cioè, risulta pari o inferiore al 25 per cento è, ancora oggi **“disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018;**

- Che ai sensi del comma 6° del medesimo art. 3 del D.L. 90/2014 resta confermata la disciplina di favore per le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, ribadendo che i limiti di cui allo stesso art. 3 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;

- Dato atto che per effetto della riduzione alle dotazioni organiche delle province e città metropolitane imposte dall'art. 1, comma 421 della Legge di stabilità 2015 (L. 23.12.2014 n° 190) e del conseguente emergere di situazioni di esubero e/o soprannumerarietà la stessa legge, all'art. 1, comma 424, ha espressamente previsto che *“Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di*

mobilità” e che esclusivamente per tali finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e *“gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario”* stabilendo, contestualmente, che la sanzione della nullità per le assunzioni effettuate in violazione delle superiori prescrizioni;

- Vista la Deliberazione n.119/2015/PAR del 12 febbraio 2015 con cui la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana ha già riconosciuto espressamente applicabili in Sicilia le previsioni come contemplate nei commi da 421 a 425 della Legge di Stabilità 2015 considerate norme di coordinamento della finanza pubblica e come tali immediatamente applicabili sull'intero territorio nazionale;

- Che in base all'interpretazione letterale della predetta disposizione normativa, **il vincolo di destinazione del budget assunzionale previsto dall'art. 1, comma 424 della Legge 190/2014 trova applicazione, in via transitoria, soltanto fino al 31.12.2016 e non si applica, quindi, salvo quanto verrà infra specificato, alle assunzioni da effettuarsi per le annualità successive;**

- **Che**, però, con le recenti disposizioni emanate per effetto dell'art. 2 della L.R. 27/2016 viene previsto che *“La dotazione organica delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura corrispondente alla spesa del personale di ruolo al 31 dicembre 2015 ridotta complessivamente del 15 per cento”* e che per le unità soprannumerarie, **entro centoventi giorni** dalla data di entrata in vigore della medesima legge, **doveva essere individuato il personale che rimane assegnato agli enti di attuale appartenenza e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente, secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;**

- **Che** per tale motivo, il successivo comma 22 dell'art. 3 della L.R. 27/2016 prevede espressamente che **“I percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 sono avviati dopo la conclusione delle procedure previste dall'articolo 2 e comunque dopo l'1 marzo 2017, previa verifica della sussistenza dei presupposti.”**

DATO ATTO,

- che a norma dell'articolo 1, comma 426, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 12-bis, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11 il termine del 31 dicembre 2016, previsto per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018.

- che proprio per tale motivo la legge consente, per tale ulteriore finalità di utilizzare, per gli anni 2017 e 2018, nei limiti previsti dall'articolo 4 del D.L. 101/2013, le risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali e di prorogare fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

- Vista la **Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 2015, n. 1/2015** recante Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane di cui all'articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella quale, con specifico riferimento alle previsioni dell'art. 1, comma 426 della Legge di Stabilità 2015 viene ulteriormente esplicitato come "La previsione mira a dilazionare di un biennio il termine per l'espletamento delle procedure di stabilizzazione dei precari nelle pubbliche amministrazioni e che "Il disegno di politica legislativa di contrasto del precariato nel lavoro pubblico non viene quindi interrotto ma post-posto al fine di offrire una finestra temporale (...) per il riassorbimento del personale sovranumerario degli enti di area vasta"

- Che in via aggiuntiva, la Circolare chiarisce e conferma che ai fini della stabilizzazione del personale precario si possa attingere, per le finalità indicate e nel rispetto delle percentuali massime previste per garantire l'adeguato accesso dall'esterno, alle risorse disponibili per le assunzioni per gli anni 2017 e 2018 e che, proprio in virtù del quadro normativo sopra delineato viene quindi stabilito che "I contratti di lavoro a tempo determinato sono prorogabili, nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 9, del D.L. 101/2013 fino al 31 dicembre 2018";

- Che con la citata Deliberazione n. 119/2015/PAR del 12 febbraio 2015 la Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione siciliana anche in relazione alla previsione specifica del comma 426, che prevede la proroga al 31 dicembre del 2018 del termine fissato per favorire il superamento del precariato ha riconosciuto che la predetta proroga è da ritenere estensibile anche a favore degli enti locali siciliani, ponendosi quale modifica delle disposizioni già dettate dalla predetta legge n. 125 del 2013 che, a sua volta, trova già diretta applicazione in Sicilia.

- Che in ogni caso tale dilazione temporale è stata recepita anche in Sicilia per effetto dell'**art. 27, comma 9 della L.R. 17/03/2016 n° 3** recante norme in materia di "**finanziamento e disposizioni in materia di personale precario**" per effetto della modifica disposta dall'articolo 2 della L.R. n. 13 del 30/06/2016 e successivamente sostituito dall'articolo 6 della L.R. n. 20 del 19/09/2016;

- **VISTO il D.L. n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2013**, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", che, all'**art. 4 comma 6**, prevede forme per il reclutamento speciale, transitorie finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato una anzianità lavorativa a tempo determinato nel settore pubblico stabilendo testualmente che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei

requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse".

- Richiamata in merito la precedente **Circolare n. 5/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, che detta indirizzi applicativi della legge n. 125 del 2013 specificando in particolare che le Amministrazioni in via facoltativa in ragione del loro fabbisogno, sino al 31 dicembre 2016 possono attivare procedure di reclutamento speciale transitorie volte al superamento del fenomeno del precariato "*utilizzando una misura non superiore al 50% (cinquanta per cento) delle risorse disponibili a normativa vigente per assunzioni a tempo indeterminato*" e che tali procedure selettive riservate devono riguardare il reclutamento di qualifiche e profili diversi da quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuole dell'obbligo e per quali vi è la disponibilità nella dotazione organica dell'Ente, tenendo conto della capacità assunzionale calcolata anche in virtù dell'intero arco temporale programmato, specificando altresì che a fronte della possibilità di stabilizzare i rapporti di lavoro che presentano l'anzianità di servizio prevista dal citato articolo, le Amministrazioni che programmano il reclutamento speciale possono applicare la disciplina della "*proroga finalizzata*" dei contratti a tempo determinato fino al completamento delle procedure concorsuali" e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (oggi prorogato al 31 dicembre 2018) "*nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di controllo della spesa di personale e assunzioni a tempo determinato e dei divieti che scaturiscono in via sanzionatoria*";

- **VISTA la L.R. n. 5 del 2014** che nel recepire il D.L. n. 101/2013 sopra richiamato, all'art. 30 comma 3, stabilisce che "*In coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 bis e successive modifiche e integrazioni dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997, come recepiti dall'articolo 4 della legge regionale n. 24/2000, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2016 con decorrenza dall'1 gennaio 2014*" e al 5 comma che "*per le medesime finalità di cui al comma 3 è autorizzata, a far data dall'1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori aventi diritto all'inserimento nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013*" il cui termine definitivo di scadenza in conformità alle indicazioni già emerse per effetto della Legge di Stabilità nazionale potrà ancora essere prorogato al 31.12.2018 per effetto degli interventi di recepimento in sede regionale;

- **VISTA la Circolare della Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro del 30 febbraio 2014 prot. n. 5500/US1/2014** avente ad oggetto "Art. 30 legge di stabilità regionale L.R. 28 gennaio 2014 n. 5 – Disposizioni attuative";

- **Vista la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n° 26 del 28/07/2015** con cui la Sezione chiarisce la portata dell'art. 1 comma 424, della l. 190/2014 (legge di stabilità 2015), relativamente alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato. Nel merito i giudici specificano che con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016, la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dalla predetta norma finalizzati a garantire il riassorbimento del personale in esubero, mentre non sono soggette ai predetti vincoli le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate utilizzando la capacità assunzionale del 2014, derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013 sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

- **Vista la successiva deliberazione n° 28 del 14/09/2015 con cui la stessa Sezione Autonomie della Corte dei Conti**, privilegiando un'interpretazione letterale dell'articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, ha chiarito che il riferimento al "triennio precedente" deve essere inteso in senso dinamico, ovvero a scorrimento, a seconda dell'anno in cui si procede a nuove assunzioni (rispetto al 2015, il riferimento sarebbe quindi al triennio 2012 – 2014 e così a seguire) precisando, inoltre che con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'articolo 3, comma 5-quater, del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità

- Che in base a quanto rilevabile direttamente dalla stessa deliberazione della Corte dei Conti n° 26/2015 tali potenzialità assunzionali possono essere utilizzate da questo Ente solo in via parziale relativamente all'anno 2016, mediante l'utilizzo del budget di spesa derivante dal cumulo delle cessazioni del triennio 2011-2013 mentre non è possibile utilizzare a fini assunzionali il budget derivante dalle eventuali cessazioni che siano intervenute nell'anno 2014 (budget 2015) e nell'anno 2015 (budget 2016) che, ai sensi dell'art. 1, comma 424, della Legge n° 190/2014 sono destinate al riassorbimento del personale in esubero delle ex Province Regionali;

- **Dato atto**, altresì, che nell'ottica del definitivo superamento del fenomeno del precariato in Sicilia **l'art. 27, comma 2, della L.R. 17/03/2016 n° 3** ha espressamente imposto ai Comuni di provvedere, entro il 30 giugno 2016, ad approvare "il piano programmatico triennale delle assunzioni di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, effettuabili in ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, tenuto conto degli spazi assunzionali disponibili in ciascuna annualità";

- **Che** al fine di rendere maggiormente precettivo ed efficace l'obbligo della stabilizzazione del personale precario la stessa norma ha stabilito che il piano triennale va trasmesso entro i successivi quindici giorni all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per ovvie finalità di controllo, precisando inoltre che "Gli enti che in presenza di risorse assunzionali e di posti disponibili in pianta organica non concludono entro il 31 dicembre 2016 il processo di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con l'utilizzo integrale delle risorse assunzionali disponibili, sono esclusi dal riparto del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014, per il cinquanta per cento del contributo spettante per i soggetti non stabilizzati nonostante gli spazi assunzionali per il 2016. Dal 2017, la decurtazione è effettuata per il cento per cento della risorsa assunzionale non utilizzata.

- **Che**, ancora, ai sensi del comma 4 dell'art. 27 della L.R. 3/2016 "Le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, (soggetti impegnati in ASU aventi qualifiche relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56) non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell'articolo 36, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo.

- **Che** ai sensi del richiamato art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013 le predette stabilizzazioni debbono, però, avvenire nel rispetto del fabbisogno di ogni singolo Ente e nell'ambito dei vincoli finanziari imposti dalla legge, ed in particolare dallo stesso art. 4, comma 6 del medesimo testo normativo, anche in in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, mediante assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.

- **Visto** il successivo comma 5 dell'art. 27 della L.R. 3/2016 che modifica il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 ed in forza del quale "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, la riserva di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a tempo determinato."

- **Che** in via ulteriormente migliorativa rispetto alle predette potenzialità assunzionali, la Regione Siciliana ha maggiorato il budget assunzionale per il riassorbimento del personale precario al dichiarato fine di poter realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;

- **Che** in particolare, con **l'art. 3 della recentissima L.R. 31 dicembre 2016 n° 27** è stato stabilito che "nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, i Comuni possono adottare le procedure previste dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse previste dall'articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016

- **Che** nello specifico, l'ottavo periodo dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 stabilisce che, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nessuna limitazione all'utilizzo del personale a tempo determinato può essere validamente imposta agli Enti locali che risultino in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, qualora detto utilizzo avvenga "nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

- **Che** quindi, attraverso la manovra disposta dalla Regione Siciliana che, con la L.R. 27/2016 ha proceduto al sostanziale consolidamento, in caso di stabilizzazione del personale precario, del contributo già erogato agli Enti Locali per l'utilizzo dei medesimi lavoratori a tempo determinato, dette risorse quantificate in misura massima nell'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016 sono divenute, ad ogni effetto di legge, concretamente disponibili e, come tali, idonee a costituire budget aggiuntivo per la stabilizzazione di detto personale;

- **Che** in base a quanto risulta dalle schede allegate alle periodiche Circolari Assessoriali inviate alla Regione Siciliana per la rendicontazione dei contributi sullo squilibrio finanziario erogati all'Ente sulla base delle previgenti disposizioni di cui all'art 30 della L.R. 5/2014, nonché, di quella successive di cui alla recente Circolare prot. 6615 del 19/04/2017 All. B e C, risulta che **LA SPESA MEDIA ANNUA LORDA** sostenuta nel triennio 2013-2015 per l'intera platea dei lavoratori precari del Comune di Novara di Sicilia è pari ad **€ 180.095,70** che, quindi, ai sensi dell'art. 3, della L.R. 27/2016, è possibile individuare quale budget assunzionale aggiuntivo destinato esclusivamente alla stabilizzazione del personale contrattista ed LSU attualmente utilizzato dal Comune;

- **Che** tale possibilità aggiuntiva è però riservata a favore dei Comuni soltanto a

condizione che gli stessi “siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”;

- **Che** in base all'ultimo alinea del primo comma dell'art. 3 della L.R. 27/2016 le assunzioni in questione sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, deve risultare uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015;

- **Che** in via ulteriore, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 27/2016 ed “esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 1, il valore medio del triennio anteriore al 2016 delle risorse di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, (...) può essere integrato a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive, appositamente individuate con legge regionale, che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica”;

- **Che** a tal fine, e per garantire una più ampia possibilità e flessibilità di riassorbimento del personale precario, la medesima disposizione normativa da ultimo citata stabilisce che “gli enti territoriali calcolano il complesso delle spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalla Regione.”

- **Che**, quindi, proprio per questo motivo, anche un eventuale contributo aggiuntivo da parte della Regione finalizzato al riassorbimento del personale precario attualmente utilizzato dall'Ente non graverebbe, a livello di calcolo dei limiti e vincoli assunzionali, sulle spese di personale del Comune;

- **Che** inoltre, ai sensi del comma 6° dell'art. 3 della L.R. 27/2016, “Per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato, effettuate dai Comuni (soggetti di cui al comma 10, lett. a) con le procedure richiamate dal presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto previsto dal medesimo comma 10 e con le medesime modalità, parametrato in base ai soggetti assunti;

- **Che** ai sensi del citato comma 10, detto contributo è parametrato nei limiti “della spesa complessivamente sostenuta dall'Ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31.12.2015” al cui onere la Regione Siciliana provvederà a far fronte “mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'art. 30, comma 7, della LR 5/2014 e s.m.i., nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun Comune”

- **Che**, ancora, in base alla espressa previsione di cui al comma 8° dell'art. 3 della L.R. 27/2016, “LA MANCATA, INGIUSTIFICATA, CONCLUSIONE DA PARTE DEI COMUNI, entro il termine del 31 dicembre 2018, DEI PROCESSI DI STABILIZZAZIONE ai sensi del presente articolo, NELLA MISURA CONSENTITA DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI. SUSSISTENDO I PRESUPPOSTI DI CUI AI COMMII 1 E 2, A DECORRERE DAL 2019 COMPORTA LA RIDUZIONE DELLE ASSEGNAZIONI ORDINARIE DELLA REGIONE IN FAVORE DI CIASCUN COMUNE IN MISURA PARI ALLA SPESA SOSTENUTA DALL'ENTE DI CUI AL COMMA 18 PER CIASCUN SOGGETTO NON STABILIZZATO ASSUNTO AI SENSI DEL MEDESIMO COMMA.”

- **Che**, infine, ai sensi dell'art. 3, comma 18, della L.R. 27/2016 “Nelle more della stabilizzazione negli enti di provenienza i soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2016, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed

integrazioni, che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 2018, sono assunti in apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A.;

- **Che** anche in questo caso, ai sensi del medesimo comma 18, le assunzioni verranno regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015;

- **Che** anche il personale eventualmente assunto presso la Resais S.p.A. “è comunque utilizzato, prioritariamente, presso gli enti di originaria provenienza” e conserva, peraltro, “il diritto alla riserva di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013 e s.m.i., nell'ipotesi di avvio delle procedure di stabilizzazione da parte degli enti di originaria assegnazione ai sensi della medesima disciplina nonché di avvio delle procedure di stabilizzazione da parte degli enti sanitari ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015.”

- **Che**, comunque, ai sensi del comma 22 del predetto art. 3 della L.R. 27/2016 “I percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 sono avviati dopo la conclusione delle procedure previste dall'articolo 2 e comunque dopo l'1 marzo 2017”, e cioè, dopo che verranno concretamente emanate le norme per la riallocazione del personale eccedentario delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali ed in ogni caso, sempre previa verifica della sussistenza dei presupposti;

- **Che** quindi appare assolutamente necessario ed indifferibile, anche in ottemperanza ai recenti precetti normativi regionali predisporre ed attuare, nei limiti del budget assunzionale previsto dalla legge, un percorso di stabilizzazione del personale precario dell'Ente;

- **Dato atto che a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 22 dicembre 2015 n° 272** l'utilizzo delle facoltà assunzionali da parte dei Comuni non è più subordinato all'osservanza dei termini previsti dall'indicatore dei tempi medi di pagamento;

- **Dato atto, altresì**, ai sensi di quanto ulteriormente previsto dall'art. 4, comma 2°, del D.L. 78/2015 che questo Ente, alla data del 31 dicembre 2014 non utilizzava personale delle province in posizione di comando o distacco sicché non risulta assoggettato al correlato obbligo di assorbimento del predetto personale all'interno dei propri ruoli;

- **Visto** l'art. 5 del D.L. 78/2015 in materia di transito nei ruoli degli enti locali del personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e dato atto del conseguente divieto, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale fino al completo assorbimento del predetto personale,

- **Che** in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di stabilizzazione del personale il Comune di Novara di Sicilia, ed in particolare, dell'art. 3 della L.R. 27 sulla scorta delle previsioni assunzionali approvate con la precedente Programmazione del Fabbisogno del personale 2016-2018 già adottata con delib. G.M. n° 1 del 03/01/2017, ha prorogato fino al 31.12.2018 la vigenza di n° 5 contratti di diritto privato di cui alle LL.RR. 85/95 e 16/06 unitamente ai n° 6 contratti di diritto privato stipulati dal Comune di Novara di Sicilia ai sensi della L.R. 21/03 che in forza di quanto disposto dall'art. 2 e 3 della L.R. 27/2007 erano già stati rinnovati per un secondo quinquennio e che, pertanto, avrebbero dovuto scadere lo scorso 9 novembre 2015 giusto il disposto del D.R.S. n° 969/2010/V/AG del 20/12/2010.;

- **Che** con successiva delib. G.M. n° 2 del 03/01/2017 in applicazione del medesimo criterio ed ai sensi, in questo caso, dell'art. 4 della L.R. 27/2016 è stata disposta la proroga fino al 2019 dell'unica unità ASU/LSU attualmente utilizzata dal Comune di Novara di Sicilia;

- **Che**, come già evidenziato, in conformità al precedente programma triennale del Fabbisogno 2012-2014 il Comune di Novara di Sicilia ha completato, entro il termine del 31.12.2012, le procedure di stabilizzazione n° 11 unità di personale trattista così distinte:

- n. 2 unità di personale di **Categoria C** (Istr. Amm.vi – part-time 18 ore);
- n. 1 unità di personale di **Categoria C** (Istr. Tecnico – part-time 18 ore);
- n. 1 unità di personale di **Categoria B3** (Collab. Amm.vo – part-time 24 ore);
- n. 3 unità di personale di **Categoria B1** (Esecutori amm.vo-contabili – part-time 24 ore);
- n. 1 unità di personale di **Categoria A** (Operatore - part-time 18 ore)
- n. 2 unità di personale di **Categoria A** (Operai - part-time 18 ore)
- n. 1 unità di personale di **Categoria A** (Operaio - part-time 24 ore)

- **Che**, in particolare, con Determinazione Dirigenziale n° 128 del 29/12/2012 è stata approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 12° del D.L. 78/2009 in combinato disposto con l'art. 16 della Legge 56/87 e dell'art. 6 della L.R. 24/2010 per la formazione di una graduatoria finalizzata alla stabilizzazione a tempo indeterminato, part-time, previo svolgimento di prova di idoneità, di n. 7 unità di personale, di n° 4 di Cat. "A1" e n° 3 di Cat. "B1" del CCNL – per i seguenti profili professionali:

1. **n° 1 posto di Cat. "A1" – Operaio addetto a manutenzioni esterne e servizi cimiteriali a tempo indeterminato e part-time ore 18**
2. **n° 1 posto di Cat. "A1" – Operatore amministrativo - Addetto pulizie a tempo indeterminato e part-time ore 18**
3. **n° 1 posto di Cat. "A1" – Operaio addetto ai servizi manutentivi esterni a tempo indeterminato e part-time ore 18**
4. **n° 1 posto di Cat. "A1" – Operaio addetto al verde pubblico a tempo indeterminato e part-time ore 24**
5. **n° 1 posto di Cat. "B1" – Messo notificatore a tempo indeterminato e part-time ore 24**
6. **n° 1 posto di Cat. "B1" – Esecutore Servizio Tributi a tempo indeterminato e part-time ore 24**
7. **n° 1 posto di Cat. "B1" – Esecutore amm.-vo Servizi Socio-assistenziali a tempo indeterminato e part-time ore 24**

- **Che**, in via ulteriore, con la Determinazione Dirigenziale n° 129 del 28/12/2012 è stata approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/2010 e dell'art. 17, comma 11, del D.L. 78/2009, per la copertura di n. 3 posti di Istruttore Cat. C1 e di n° 1 posto di Cat. B3 a tempo indeterminato e part-time a 18-24 ore settimanali per i seguenti profili professionali:

- 1) **n° 1 posto di Cat. "C1" – Istruttore Tecnico per i servizi tributari patrimoniali a tempo indeterminato e part-time ore 18**
- 2) **n° 1 posto di Cat. "C1" – Istruttore Amministrativo dei servizi tecnici a tempo indeterminato e part-time ore 18**
- 3) **n° 1 posto di Cat. "C1" – Istruttore Amministrativo dei servizi informatici a tempo indeterminato e part-time ore 18**
- 4) **n° 1 posto di Cat. "B3" – Collaboratore Professionale servizi anagrafe, stato civile ed elettorale a tempo indeterminato e part-time ore 24**

- **Che** l'inquadramento in ruolo per tutte le figure sopra evidenziate non è stato ancora effettuato dal momento che lo stesso restava espressamente subordinato all'effettiva erogazione del finanziamento quinquennale da parte della Regione Sicilia secondo quanto prescritto dalla Legge

Regionale 24/2010 per i lavoratori di cui alla L.R. 85/95 ed alla conferma della durata massima del contributo decennale per i soggetti di cui alla L.R. 21/03;

- **Che l'art. 3, comma 4°, della L.R. 29 dicembre 2016 n° 27** riconosce espressamente che "Per le finalità previste dall'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è autorizzata per gli anni 2017 e 2018 la proroga delle graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge n. 296/2006, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244." precisando, inoltre che "SONO ALTRESI PROROGATE LE GRADUATORIE ADOTTATE IN RELAZIONE AI PROCESSI DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2010, N. 24."

- **Che** quindi, le precedenti graduatorie già formate presso questo Ente a seguito dei concorsi regolarmente espletati nel dicembre 2012 possono, oggi, essere utilmente ed immediatamente applicate per l'assunzione del personale precario che risulta già vincitore di concorso;

- **Che** va parimenti mantenuta, sempre per l'anno 2017, la previsione dell'assunzione di n° 1 unità appartenente alle categorie protette di cui alla Legge n° 68/99 alla quale il Comune di Novara di Sicilia risulta obbligato, giuste comunicazioni dell'UPLMO, avendo ben presente, in ogni caso, che le spese che saranno sostenute a tal fine non vanno computate tra le spese di personale, come anche indicato dai numerosi pareri resi dalla Corte dei Conti;

- **Dato atto**, altresì, ai sensi di quanto ulteriormente previsto dall'art. 4, comma 2°, del D.L. 78/2015 che questo Ente, alla data del 31 dicembre 2014 non utilizzava personale delle province in posizione di comando o distacco sicché non risulta assoggettato al correlato obbligo di assorbimento del predetto personale all'interno dei propri ruoli;

- **Che, inoltre, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 22/12/2015 n° 272** l'utilizzo delle facoltà assunzionali da parte dei Comuni non è più subordinato all'osservanza dei termini previsti dall'indicatore dei tempi medi di pagamento

- **Rilevato**, in via ulteriormente aggiuntiva, che per effetto delle sopravvenute disposizioni di cui **all'art. 16, comma 1/bis del D.L. 113/2016**, convertito con **Legge 7 agosto 2016, n. 160, per i Comuni con popolazione ricompresa tra 1.000 e 9.999 abitanti che hanno un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello definito dal rapporto medio scaturente dal Decreto del Ministro dell'Interno quale limite alla dotazione organica per gli Enti strutturalmente deficitari, la percentuale del turn-over sale dal 25 al 75% delle economie di spesa conseguenti alle cessazioni dal servizio che intervengono nel triennio 2016-2018;**

- **Dato atto** che il Comune di Novara di Sicilia, la cui popolazione calcolata al 31/12/2016 è pari a 1.337 abitanti, ha rispettato il Pareggio di Bilancio nel corso dell'esercizio precedente (2016), come da allegata attestazione resa dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

- **Che** però la dotazione organica del Comune di Novara di Sicilia, per come risultante dalla deliberazione di G.M. n° 24 del 03/05/2012, a seguito dell'ultimo dei pensionamenti dell'Istruttore Direttivo Arch. Carmelo Truscillo (Cat. D) verificatosi lo scorso mese di settembre 2016 consta attualmente di n° **16 unità**;

- **Che** in base a quanto riportato dallo schema di Decreto del Ministero dell'Interno valido per il triennio 2017-2019, concernente l'individuazione del rapporto medio dipendenti-popolazione per gli Enti in condizioni di dissesto o strutturalmente deficitari, sul quale la Conferenza unificata Stato-Città ed Autonomie Locali, nella seduta del 23/03/2017 ha già espresso parere favorevole, il limite massimo della dotazione organica per un Ente avente popolazione pari a quella di Novara di Sicilia che si trovasse nelle siffatte condizioni di precarietà economico-finanziaria risulterebbe determinato come segue:

fascia demografica	rapporto medio dipendenti-popolazione	n° unità di personale ammissibili
fino a 499 abitanti	1/59	8
da 500 a 999 abitanti	1/106	4
da 1000 a 1337 abitanti	1/128	2
	Totale	14

- Che, quindi, il numero dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato del Comune di Novara di Sicilia è sia pure di poco superiore rispetto a quello imposto dallo schema di D.M. Interno valido per il triennio 2017/19 che peraltro risulta leggermente ampliativo rispetto al precedente D.M. del 24/07/2014 sicchè NON SUSSISTONO LE CONDIZIONI STABILITE DALL'ART. 16, COMMA 1/BIS DEL D.L. 113/2016 PER POTER UTILIZZARE LA MAGGIORAZIONE DAL 25 AL 75% DEL TURN-OVER PER I CESSATI NEL TRIENNIO 2016-2018;

- Che alla luce delle predette novità normative, fermo quanto già indicato per la programmazione relativa al corrente esercizio, che viene alimentata esclusivamente con i risparmi cumulativi di spesa relativi alle cessazioni dal servizio che interverranno a partire dal corrente anno 2017 fino al 2019 (art. 3, comma 5, D.L. 90/2014) mentre quelle relative alle cessazioni intervenute nelle precedenti annualità 2014 e 2015 restano ancora destinati all'eventuale riassorbimento dei dipendenti eccedentari delle ex Province Regionali (art. 1, comma 424 e 426 della Legge 190/2014 e s.m.i.)

- Che alla luce di tutto quanto sopra indicato risulta, quindi, assolutamente necessario ed indifferibile, anche in ottemperanza ai recenti precetti normativi regionali predisporre ed attuare, nei limiti del budget assunzionale ordinario ed aggiuntivo previsto dalla legge, un percorso di stabilizzazione del personale precario dell'Ente;

- Richiamato, infine, l'art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 7, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i.;

- Ravvisata la necessità di procedere alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019, nell'ottica di:

- ^ perseguire la migliore utilizzazione delle risorse umane quale applicazione del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione;
- ^ garantire il funzionamento delle attività istituzionali nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi generali di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

- Vista la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018, nonché il piano occupazionale annuale 2016, come emergente dai prospetti in atti, elaborati, sentiti i Responsabili di Area ed il Segretario Comunale, a seguito di attenta analisi e valutazione:

- a) del fabbisogno connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali al fine di ottimizzare gli *standards* quali-quantitativi di erogazione degli stessi, mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili e con il sopravvenuto quadro normativo;

DATO ATTO che la proposta di programmazione è coerente con le previsioni della dotazione organica e che il presente schema di piano è compatibile con i vincoli finanziari e di bilancio, come risulta dall'allegato parere del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

CHE per i suddetti lavoratori rientranti nella categoria del precariato degli EE.LL. in presenza delle riscontrate esigenze organizzative, il Comune di Novara di Sicilia ritiene necessario ed opportuno, nei limiti consentiti dalla norme di legge vigenti e dei altri limiti in materia di vincoli di bilancio e di spesa di personale, avviare processi di stabilizzazione attivando il regime speciale transitorio con assunzioni a tempo indeterminato di soggetti inseriti nell'elenco regionale previsto dall'art. 4, comma 6 del D.L. 101/2013 e s.m.i. secondo quanto riportato dalla L.R. 5/2014 e, da ultimo, anche dall'art. 27 della L.R. 3/2016;

PRESO altresì atto che non risultano, rispetto alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità e che le risorse umane attualmente utilizzate in via precaria risultano necessarie per assicurare la funzionalità degli uffici e che per assicurare il processo di riorganizzazione e ottimizzazione dell'efficienza ed efficacia improntato alla massima economicità dell'ente;

DATO ATTO che questo Ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;
- ha rispettato il Patto di stabilità interno nell'anno precedente, e che anche lo schema del Bilancio di previsione 2017 e quello pluriennale 2017-2019 risultano improntati al rispetto del pareggio di Bilancio;
- ha ridotto la spesa di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013 come disposto dal comma 557-quater dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 come inserito dall'art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014 convertito nella legge 114/2014, ove è testualmente previsto che "Ai fini dell'applicazione del comma 557 a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con deliberazione n. 24 del 19/04/2011;
- non è in dissesto né in condizioni di squilibrio economico come risulta dall'ultimo rendiconto approvato relativo all'esercizio finanziario 2015, giusta deliberazione Consiliare n.18 del 27/07/2016;

- **Dato atto, altresì, che questo Ente:**

- non ha personale con qualifica dirigenziale;
- che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 13, della L.R. 9/2010, deve tenere in considerazione anche il possibile rientro in servizio presso l'Ente di n° 3 dipendenti precedentemente transitati all'ATO ME2 SpA e, più precisamente: di n. 1 Unità di Categoria B -Autista- e di n° 2 Unità di personale di Cat. A - Operai a seguito di eventuale pronuncia in tal senso da parte dell'Autorità giudiziaria;
- che non rientra nel campo di applicazione dell'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000 (enti dissestati) né dell'art. 242 del medesimo decreto (enti strutturalmente deficitari);

CHE INOLTRE, ed in via aggiuntiva e facendo esplicito riferimento anche alle prescrizioni e condizioni ulteriori stabilite dall'art. 3, comma 1, della L.R. 27/2016, l'Amministrazione risulta nelle possibilità di attivare l'ulteriore fase di stabilizzazione del personale precario in quanto:

- la stabilizzazione del personale precario verrà effettuata nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, e nel rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali nonché, delle norme di contenimento della spesa di personale previste dalle vigenti disposizioni vincolistiche di finanza pubblica;
- l'Ente risulta in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, stante che nel corso delle annualità pregresse ha sempre anticipato direttamente le risorse

occorrenti per il pagamento degli stipendi ed è sempre stato in grado di farvi fronte con regolarità ed in maniera puntuale e che tale trend dovrebbe, anzi, ulteriormente migliorare anche per il prossimo futuro per effetto delle cessazioni dal servizio di n° 2 unità di personale già verificatesi nel corso del corrente anno e di quelle ulteriori che verranno a breve, ulteriormente a verificarsi:

- che in conseguenza di detta possibile assorbimento delle unità lavorative fino ad oggi utilizzate in maniera precaria l'Ente prevederà nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28, del D.L. n° 78/2010;
- che, in ogni caso, ai sensi di quanto indicato dall'ultimo alinea del primo comma dell'art. 3 della L.R. 27/2016, le assunzioni in questione che dovranno essere regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, e che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, dovranno risultare uguali a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015, avverranno sostanzialmente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e/o di quella dell'Ente.”;
- che in via ulteriore, mediante l'utilizzo dei contributi regionali per la stabilizzazione degli ASU che, ai sensi del comma 2 e seguenti dell'art. 3 della L.R. 27/2016, come integrato dall'art. 11 della L.R. n° 8 del 09/05/2017, pubblicata nella G.U.R.S., Parte I°, n° 20 del 12/05/2017 (S.O. n° 1) costituiscono risorse integrative che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica” il Comune resterà esonerato dal calcolare detto cofinanziamento dal complesso delle spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, migliorando, così, propri indicatori ed i saldi relativi anche a questo specifico profilo;

- **RIBADITO** che, in base all'art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 il Comune di Novara di Sicilia determina la propria possibilità assunzionale per nuovi contratti a tempo indeterminato, pur sempre entro i limiti imposti dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro i seguenti parametri di spesa:

- **Budget cosiddetto “ordinario” anni 2017-2019**
art. 35, comma 3 bis, D.Lgs n. 165/01
destinato al reclutamento ordinario dall'esterno e/o
pro quota – alle riserve e/o percorsi assunzionali dall'interno

- 1) - contingente di personale complessivamente corrispondente ad un importo pari al 60% dei risparmi di spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015 (sul quale grava ancora il vincolo di destinazione prioritaria per il riassorbimento del personale eccedentario delle ex Province Regionali - art. 1, comma 420-424 della Legge n° 190/2014 in combinato disposto con l'art 32 della L.R. 5/2014 e con gli articoli 2 e 3, ultimo comma, della L.R. 27/2016);
- 2) - importo pari al 75% delle economie di spesa conseguenti alle cessazioni dal servizio che intervengono nel triennio 2016-2018 e successivi (art. 16, comma 1/bis del D.L. 113/2016);

- **Budget cosiddetto “aggiuntivo” anni 2017-2018:**

- art. 3, comma 1, L.R. 27/2016 –
destinato esclusivamente alla stabilizzazione del personale precario

risorse previste dall'articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016 corrispondente all'importo medio speso nel medesimo periodo dal Comune di Novara di Sicilia per l'utilizzo in via precaria dei lavoratori PUC e dei soggetti LSU;

CONSIDERANDO, peraltro, secondo quanto in precedenza specificato, che non sussistono residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (art. 4, comma 3°, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78) e che per le restanti finalità assunzionali vale il disposto dell'art. art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014 n° 90, secondo cui a decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.”

e considerando, in ogni caso, che:

- ❖ in virtù dell'articolo 4, comma 3°, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito con Legge 6 agosto 2015, n. 125, “e' altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente” sicché ai fini del calcolo per la determinazione del budget assunzionale utilizzabile entro il termine del 31/12/2016 per le assunzioni esterne e/o, pro-quota, per le stabilizzazioni del personale precario del Comune, e che in virtù di quanto espressamente enunciato delle deliberazioni della Corte dei Conti, Sez. Autonomie n° 26/2015 e n° 28/2015 sfuggono ai vincoli di cui all'art. 1, comma 424, della Legge 190/2014, vanno considerati anche gli eventuali risparmi di spesa già indicati nella precedente programmazione triennale del Fabbisogno del Personale di cui alla delib. G.M. n° 36 del 09/06/2016 per le annualità 2015-2016 e, più a ritroso, di quella 2014 alla quale si abbinano i resti assunzionali non utilizzati nel periodo 2011-2013;
- ❖ che fino alla medesima scadenza oggi prorogata fino al 31/12/2018, sulla scorta dei medesimi principi e precetti normativi, le risorse assunzionali derivanti dalle cessazioni intervenute negli anni 2014 e 2015 (budget 2015-2016) vanno invece vincolate per le finalità di riassorbimento del personale in esubero delle ex Province Regionali;
- ❖ che in costanza degli attuali assetti normativi, gli eventuali resti assunzionali derivanti dalle cessazioni intervenute negli anni 2014 e 2015 (budget 2015-2016) già destinati al riassorbimento degli ex dipendenti provinciali in esubero potranno, invece, essere destinati - nell'anno 2019 - per le assunzioni esterne e/o, pro-quota, per le stabilizzazioni del personale precario del Comune;
- ❖ *che, inoltre, in forza delle disposizioni di proroga termini per la stabilizzazione del personale precario, in combinato disposto con quelle già previste dal D.L.101/2013 e dalla L.R. 5/2014 risultano utilizzabili, in via aggiuntiva, per tale finalità tutte le risorse assunzionali relative alle cessazioni intervenute e/o che interverranno durante tutto il periodo intercorrente fra l'anno corrente e di quelli successivi 2018 e 2019;*

❖ - Che, invece, per le altre finalità assunzionali vale unicamente il disposto dell'art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014 n° 90, secondo cui a decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile."

DATO ATTO CHE:

- la spesa di ogni singola cessazione deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio e su questo importo deve essere calcolata la relativa percentuale costituente tetto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in analogia a quanto precedentemente indicato, deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione;

PRESO ATTO che negli **anni 2011-2013 e 2014**, alla data odierna si sono avute cessazioni di personale a tempo indeterminato, rapportata ad anno, risultante dal seguente prospetto che, in coerenza con i dati relativi al valore medio della spesa di personale del triennio 2011-2013 di cui all'art. 1, comma 557-quater, della legge n.296/2006 come inserito dall'art. 3 comma 5-bis del DL 90/2014 convertito nella legge 114/2014, va calcolato al lordo della tredicesima e degli oneri riflessi a carico dell'Ente:

profilo dipendente ed eventuali note	cessazione		stipendio tabellare annuo compresa 13° mensilità	oneri riflessi a carico dell'Ente (INADEL, CPDEL, IRAP, INAIL)	TOTALE complessivo
	data	Motivo cessazione			
Buemi Nunzia - Cat. C5	21/10/13	Collocamento a riposo	€ 25.289,67	€ 9.569,61	€ 34.859,28

- Che, invece, per gli anni **2015-2018**, si sono già verificate o, comunque, si prevedono in base alle attuali norme sui pensionamenti, le seguenti ed ulteriori cessazioni dal servizio:

profilo dipendente ed eventuali note	cessazione		stipendio tabellare annuo compresa 13° mensilità	oneri riflessi a carico dell'Ente (INADEL, CPDEL, IRAP, INAIL)	TOTALE complessivo
	data	Motivo cessazione			
Truscello Carmelo - Cat. D/6	31/10/16	Collocamento a riposo	€ 41.294,13	€ 15.625,70	€ 57.485,74

DATO ATTO che è possibile utilizzare, l'anno successivo, facoltà assunzionali o frazioni non utilizzate e ciò in base ad analogo principio già fissato dalla Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 52/CONTR/2010 del 11/11/2010, in merito ai limiti alle assunzioni a tempo indeterminato di personale da parte di enti locali non soggetti al Patto di stabilità interno;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – Sez. Reg.le Controllo Veneto - n. 401/2014/PAR ove si legge "Il Collegio conferma i principi contenuti nelle precedenti deliberazioni, con riferimento al vincolo di spesa del personale, imposto per gli enti soggetti al patto dal nuovo art. 3 del dl 90/2014, ritenendo in particolare che sia tuttora consentito riportare nell'anno in corso eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale, non utilizzati negli anni precedenti";

Rilevato, pertanto, che ai sensi delle disposizioni in atto vigenti, ai fini delle facoltà assunzionali dell'Ente risultano disponibili, a partire dal corrente anno, le seguenti risorse:

Descrizione	Importo annuale	percentuale utilizzabile	periodo di utilizzabilità	quota disponibile anno 2015 - per assunzioni a tempo indeterminato
Cessazioni anno 2011	€ ----	20%	2017-2019	€ ----
Cessazioni anno 2012	€ ----	40%	2017-2019	€ ----
Cessazioni anno 2013	€ 34.859,28	60%	2017-2019	€ 20.915,57
Cessazioni anno 2014	€ ----	60%	2017-2019	€ ----
Cessazioni anno 2015	€ ----	60%	2017-2019	€ ----
Cessazioni anno 2016	€ 57.485,74	25%	2017-2019	€ 14.371,43
Cessazioni anno 2017	€ ----	25%	2017-2019	€ ----
Cessazioni anno 2018	€ ----	25%	2017-2019	€ ----
Cessazioni anno 2019	€ ----	25%	2017-2019	€ ----
TOTALE COMPLESSIVO				€ 35.287,00

- **Che**, in base a quanto disposto dall'art. 4, comma 6° del D.L. 101/2013 possono essere utilizzate, per il 50% (pari ad € 17.643,50) per assunzioni di soggetti esterni mediante le procedure concorsuali di cui all'art. 35 del D.Lgs 165/2001 e per il restante 50% (pari all'ulteriore somma di € 17.643,50) per le stabilizzazioni di cui all'art. 5 del D.L. 90/2014 e della corrispondente L.R. 5/2014;

- **RILEVATO, altresì, che il BUDGET AGGIUNTIVO determinato ai sensi dell'art. 3 della L.R. 27/2016 e destinato in via esclusiva** alla stabilizzazione del personale contrattista ed LSU attualmente utilizzato dal Comune di Venetico è pari ad ulteriori **€ 180.095,70**;

- **Che**, inoltre, ai sensi di quanto disposto dal comma 557-quater dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006 come inserito dall'art. 3 comma 5-bis del D.L. n° 90/2014 convertito nella Legge 114/2014, sulla base dei valori rilevabili dai rendiconti degli anni precedenti, il valore medio delle *spese di personale del triennio precedente alla data di entrata in vigore della predetta disposizione e, cioè, per gli anni 2011/2013 è pari ad € 825.371,80*;

- **Che** per l'anno 2017 tale valore per come inserito negli interventi del redigendo Bilancio di previsione è pari ad € 810.348,27, che quindi risulta inferiore ai limiti di legge, sicchè vengono rispettati, anche per l'anno corrente, i parametri di contenimento progressivo delle spese di personale imposti dai vigenti principi in materia di finanza pubblica;

RIBADITO:

- che è stata da ultimo rideterminata la dotazione organica con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 03/05/2012 ma che allo stato della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di spesa di personale non tutte le esigenze manifestate possono essere realizzate;

- che tuttavia in considerazione del fatto che la rilevazione dei fabbisogni ha una valenza di carattere programmatico pluriennale, l'Amministrazione si riserva di procedere ad un aggiornamento del piano tenendo conto delle necessità oggettive e possibilità assunzionali ulteriori verificatesi in seguito a cessazioni di personale al momento non prevedibili;

- che, invero, l'Area Amministrativa è priva di una figura apicale e che a decorrere dal prossimo anno anche l'Area Socio-Culturale e Ricreativa verrà privata di analoga figura professionale che ne coordini i processi garantendo adeguati livelli di qualità del servizio ed in possesso di approfondita conoscenza della normativa di settore, degli strumenti tecnici ed informatici necessari allo svolgimento efficace delle procedure organizzative e gestionali dell'Ente;

- che tra le possibilità concesse per far fronte alle superiori ed ineludibili esigenze di funzionalità dell'Area Amministrativa e dell'Area Socio-Culturale e Ricreativa si inquadra il ricorso a forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti e che analoghe motivazioni valgono anche per il potenziamento dell'Ufficio Tributi che presenta evidenti lacune di organico;

CONSIDERATO:

- che in seguito alle modifiche introdotte dalla L. n. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014, il vincolo di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 e in specie la previsione del limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 non si applica agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 art. 1, L. n. 296 del 2006;

PRECISATO ulteriormente che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione.

ATTESO che ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 122/2010 per il triennio 2017/2019 i trasferimenti erariali saranno ridotti così come quelli regionali;

RICHIAMATO in tal senso anche il disposto della L.R. n° 3/2016 ed in particolare l'art. 27, comma 2, nella parte in cui dispone l'esclusione dal Fondo perequativo di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 a carico dei Comuni siciliani che non provvedono alla stabilizzazione del personale precario nonostante l'esistenza degli spazi assunzionali;

CONSIDERATO che il rispetto dei vincoli normativi che vengono dettati dalle varie leggi in materia non deve comunque far venire meno l'attenzione che si deve porre alla funzione programmatica del personale;

- **ATTESO** che la programmazione del fabbisogno del personale deve rispondere all'esigenza di funzionalità e flessibilità della struttura organizzativa al fine di assicurare l'ottimale livello qualitativo dei servizi erogati, mantenendo contemporaneamente la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili e con i vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di personale;

- **CHE** pur in mancanza di un quadro definitivo certo e chiaro in merito alla consistenza ed alla stessa configurabilità degli esuberi del personale delle ex Province, ed anche per consentire la massima valorizzazione possibile del personale precario già in forza al Comune oltre che per doveroso rispetto delle disposizioni normative di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. 27/2016 si ritiene necessario non procedere, per l'anno in corso all'utilizzo delle risorse di cui al budget assunzionale 2015 e 2016 (cessazioni anno 2014 e 2015) per le specifiche finalità di cui all'art. 1, comma 424 della legge 190/2014 e di rinviare la possibilità di utilizzo del predetto budget, ove ciò risulterà possibile, nel corrente anno o nel prossimo esercizio 2018 per destinarlo ad assunzioni di personale nel rispetto delle quote di utilizzo definite dall'art. 35, comma 3/bis del D.Lgs 165/2001, ovvero per eventuali integrazioni del part-time di precedenti contratto a tempo indeterminato, ovvero, ove necessario, per il reclutamento di specifiche professionalità mediante forme di utilizzo flessibile ed a tempo determinato previste dall'art. 110 del T.U.EE.LL. nei limiti in cui ciò risulta consentito dall'art. 3 della L.R. 27/2016;

- **CHE** in conformità ai criteri enunciati dalla Corte Conti, Sez. Autonomie n° 26 e 28 del 2015, nonché del disposto di cui all'art. 27 della L.R. 3/2016, il Comune di *Nava* si procederà, nell'anno 2017, alla stabilizzazione del personale precario e/o alle assunzioni previste dalla presente programmazione in coerenza con le necessità organizzative e funzionali dell'Ente, ma senza più attingere ad eventuali residui assunzionali relativi al triennio precedente poiché gli stessi risultano già utilizzati e senza il riassorbimento, almeno per il momento, di eventuali

dependenti in esubero provenienti dalle ex Province (art. 1, commi 420-424 della legge 190/2014 in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 della L.R. 27/2016);

VISTA la precedente deliberazione G.C. n° 36 del 09/06/2016 con la quale il Comune di Novara di Sicilia, ha approvato il Programma Triennale del fabbisogno del personale 2016-2018 e del Piano annuale 2016;

DATO ATTO che il provvedimento di approvazione della presente proposta di deliberazione costituisce schema preliminare e di manifestazione di indirizzo finalizzato alla definizione della programmazione assunzionale triennale e che, proprio per questo motivo, deve necessariamente essere inviata, quale informazione preventiva e, quindi, prima della sua adozione definitiva, alle OO.SS. territoriali di Comparto ed ai RSU presenti in azienda;

CHE l'informazione è finalizzata allo svolgimento dell'eventuale concertazione che potrà essere richiesta dai predetti soggetti sindacali ai sensi degli articoli 5 e 9 del D.Lgs 165/2001 e degli art. 7 e 8 del CCNL del 01/04/1999;

CHE, in ogni caso, anche successivamente alla definizione del procedimento di approvazione della presente programmazione potranno essere apportate modifiche conseguenti anche a successivi momenti di confronto con le OO.SS. purchè compatibili con i vincoli di spesa imposti dalle vigenti normative in materia di finanza pubblica e con le indicazioni programmatiche dell'amministrazione;

CHE, comunque, ai sensi dell'art. 19 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 prima dell'approvazione definitiva del piano l'organo di revisione contabile, con proprio parere, deve attestare che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i. e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate in base a specifiche previsioni di legge;

RITENUTO pertanto per le suesposte motivazioni di programmare il fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 con particolare riguardo alla valorizzazione del personale in servizio e stante l'attestazione in merito alla capacità assunzionale dell'Ente relativamente agli anni 2017/2019, di prevedere:

RITENUTO di approvare lo schema di Piano occupazionale per l'anno 2016 ed il contestuale schema di Piano triennale delle assunzioni 2016-2018 alla luce delle considerazioni sopra svolte dando atto che essi potranno essere rivisti in funzione di mutate esigenze organizzative dell'Ente nonché delle limitazioni e/o dei vincoli derivanti da innovazioni del quadro normativo in materia di personale;

VISTI:

- il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la legge 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- la L. n. 215/2013 di conversione del D.L. n.101/2013 e la Circolare DFP n° 5/2013;
- la L.R. 5/2014 (legge di stabilità regionale 2014) e la L.R. 3/2016 (Legge finanziaria regionale 2016);
- il D.L. 24 giugno 2014, n.90 ed il successivo D.L. 78/2015, nonché l'art. 1, comma 424, della Legge n° 190/2014 (Legge di stabilità nazionale 2015);
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

SI PROPONE

Per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e di approvare lo schema del Piano annuale 2017 e della programmazione triennale delle assunzioni a tempo indeterminato 2017-2019, come da prospetto che segue:

per l'anno 2017

- **Assunzione di n° 1 unità di personale di Cat. "B"**, pos. econ. B1, (Esec. polifunzionale part-time 18 ore) **appartenente ai soggetti di cui alla L. 68/99** mediante reclutamento alle condizioni e secondo i criteri individuati nella convenzione da stipularsi con l'U.P.L.M.O., ovvero, con i criteri previsti dall'art. 35, comma 2°, del D.Lgs. 165/2001;
- autorizzare nei limiti delle possibilità di bilancio e compatibilmente con i vincoli in materia di finanza pubblica, l'aumento delle ore di part-time ai lavoratori contrattisti o estensioni di utilizzo mediante integrazione oraria del soggetto ASU, ove si manifestino esigenze di funzionalità ed efficienza dei servizi fondamentali dell'Ente;
- ricorso, se necessario, a convenzioni con altri Enti, ovvero a forme contrattuali flessibili incluso l'istituto di cui al 110 TUEL nel rispetto della normativa vigente e dei limiti di spesa previsti in materia con particolare riferimento alla necessità di potenziamento del servizio Tributi o per il conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;
- confermare il ricorso al personale contrattista in servizio in base alla normativa regionale vigente (art. 30 L.R. 5/2014 ed art. 27 della L.R. 3/2016) fino al 31-12-2018 e dell'unità di personale ASU fino al 31.12.2019, dando atto, attraverso l'approvazione della presente programmazione, dell'avvenuto e concreto avvio delle procedure di stabilizzazione, subordinando, in ogni caso, la proroga all'erogazione del correlativo finanziamento da parte delle Regione Siciliana;

- Stabilizzazione del personale precario vincitore di concorso ed utilmente inserito nelle graduatorie di cui alla L.R. 24/2010 per le seguenti unità di personale:

1. - **n° 4 posti di Cat. "A" a tempo indeterminato e part-time di cui n° 3 a 18 ore settimanali e n° 1 a 24 ore settimanali** da effettuarsi mediante assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato di cui alla L.R. n° 85/95 e L.R. n° 21/03 già vincitori di concorso ai sensi della L.R. 24/2010 ed utilmente inseriti nelle relative graduatorie oltre che nell'elenco regionale previsto dall'art. 4, comma 6 del D.L. 101/2013 così come disciplinato altresì dall'art. 30 commi 1 e 2 della L.R. n° 5 /2014 nel rispetto delle condizioni previste dalle leggi in materia di vincoli e limiti alle spese di personale, mediante l'utilizzo delle procedure di cui alla Legge 56/87 ed a valere, quindi, quale assunzione dall'esterno (Circolare DFP n° 5/2013) e, comunque, a carico del budget aggiuntivo assegnato ai Comuni per la stabilizzazione del personale precario ai sensi di cui all'art. 3 della L.R. 27/2016;
2. - **n° 3 posti di Cat. "B" pos economica "B1" a tempo indeterminato e part-time a 24 ore settimanali** da effettuarsi mediante assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato di cui alla L.R. n° 85/95 e L.R. n° 21/03 già vincitori di concorso ai sensi della L.R. 24/2010 ed utilmente inseriti nelle relative graduatorie oltre che nell'elenco regionale previsto dall'art. 4, comma 6 del D.L. 101/2013 così come disciplinato altresì dall'art. 30 commi 1 e 2 della L.R. n° 5 /2014 nel rispetto delle condizioni previste dalle leggi in materia di vincoli e limiti alle

spese di personale, mediante l'utilizzo delle procedure di cui alla Legge 56/87 ed a valere, quindi, quale assunzione dall'esterno (Circolare DFP n° 5/2013) e, comunque, a carico del budget aggiuntivo assegnato ai Comuni per la stabilizzazione del personale precario ai sensi di cui all'art. 3 della L.R. 27/2016;

3. - **n° 1 posto di Cat. "B3" a tempo indeterminato e part-time a 24 ore settimanali** da effettuarsi mediante assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato di cui alla L.R. n° 85/95 già vincitori di concorso ai sensi della L.R. 24/2010 ed utilmente inseriti nelle relative graduatorie oltre che nell'elenco regionale previsto dall'art. 4, comma 6 del D.L. 101/2013 così come disciplinato altresì dall'art. 30 commi 1 e 2 della L.R. n° 5 /2014 nel rispetto delle condizioni previste dalle leggi in materia di vincoli e limiti alle spese di personale, **rientrando nei limiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.L. 101/2013 e, comunque, a carico del budget aggiuntivo assegnato ai Comuni per la stabilizzazione del personale precario ai sensi di cui all'art. 3 della L.R. 27/2016;**
 4. - **n° 3 posti di Cat. "C1" a tempo indeterminato e part-time ore 18 settimanali** da effettuarsi mediante assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato di cui alla L.R. n° 85/95 già vincitori di concorso ai sensi della L.R. 24/2010 ed utilmente inseriti nelle relative graduatorie oltre che nell'elenco regionale previsto dall'art. 4, comma 6 del D.L. 101/2013 così come disciplinato altresì dall'art. 30 commi 1 e 2 della L.R. n° 5 /2014 nel rispetto delle condizioni previste dalle leggi in materia di vincoli e limiti alle spese di personale, **rientrando nei limiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.L. 101/2013 e, comunque, a carico del budget aggiuntivo assegnato ai Comuni per la stabilizzazione del personale precario ai sensi di cui all'art. 3 della L.R. 27/2016;**
- eventuale reintegrazione in servizio presso l'Ente, ove possibile, in relazione ai vincoli previsti dall'art. 1, comma 557, 557/bis, 557/ter e 557/quarter della Legge 296/2006, dei dipendenti precedentemente trasferiti all'ATO ME2 SpA in possesso dei requisiti di legge e che avanzeranno specifica richiesta secondo i criteri di cui all'art. 19, comma 13, della L.R. 9/2010, ove ciò risulti comunque in linea con l'ulteriore normativa in materia di S.R.R., fino alla concorrenza dei seguenti posti:
- n° 1 unità di Categoria B –Autista;
 - n° 2 unità di personale di Cat. A – Operai

Anno 2018-2019

- conferma, ove funzionali a specifiche esigenze organizzative, delle forme di utilizzo flessibile di personale già elencate nel quadro della programmazione Anno 2017;

- Stabilizzazione del personale precario n° 1 posto di Cat. "A" a tempo indeterminato e part-time a 18 ore settimanali da effettuarsi mediante assunzione di soggetti LSU inseriti nell'elenco regionale previsto dall'art. 4, comma 6 del D.L. 101/2013 così come disciplinato altresì dall'art. 30 commi 1 e 2 della L.R. n° 5 /2014 nel rispetto delle condizioni previste dalle leggi in materia di vincoli e limiti alle spese di personale, mediante l'utilizzo delle procedure di cui alla Legge 56/87 ed a valere, quindi, quale assunzione dall'esterno (Circolare DFP n° 5/2013)

- DI DARE ATTO che la presente proposta di programmazione risulta perfettamente compatibile con gli attuali limiti e vincoli finanziari, pur restando fermo, in ogni caso, che la concreta attuazione, della predetta programmazione resta, ovviamente, - ed in ogni momento - subordinata alla effettiva verifica, a partire dall'annualità 2017, del rispetto dei parametri medi di spesa prescritti dall'art. 1, comma 557-quarter della Legge 296/2006, del Pareggio di Bilancio, oltretutto, anche a fini di sostenibilità economico-finanziaria


complessiva da certificarsi, come per legge, mediante apposita attestazione da parte del responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell'Ente;

- **DI DARE ATTO**, espressamente che la presente programmazione dovrà, in ogni momento risultare coerente con i vincoli di spesa ed i parametri finanziari fissati dalle vigenti norme in materia di assunzioni per la P.A. e che la stessa quindi rappresenta l'elencazione del complessivo ventaglio delle possibilità che, comunque, di anno in anno, va costantemente rimodulato per allinearla ai limiti, sempre mutevoli, della legislazione in materia di spending review e di tagli alla spesa di personale;
- di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, qualora si verificassero mutamenti del quadro normativo nazionale o regionale o comunque secondo le necessità di quest'Ente;
- di dare atto, altresì, che della presente proposta di programmazione triennale 2017/2019 e del correlato schema di Piano Assunzionale anno 2017, una volta formalizzata attraverso apposita deliberazione della Giunta Municipale verrà data informazione preventiva alle rappresentanze sindacali territoriali e aziendali, in ossequio agli obblighi contrattuali ex art. 7 CCNL 01.04.1999, ai fini dell'eventuale avvio delle procedure di concertazione che verranno espletate a richiesta delle OO.SS.;
- di dare atto, pertanto, che il provvedimento di approvazione della presente proposta di deliberazione costituisce schema preliminare e di manifestazione di indirizzo finalizzato all'avvio del procedimento per la definizione della programmazione assunzionale triennale e che, proprio per questo motivo, deve necessariamente essere inviata, quale informazione preventiva e, quindi, prima della sua adozione definitiva, alle OO.SS. territoriali di Comparto ed ai RSU presenti in azienda;
- di dare atto, altresì, che alla presente programmazione potranno essere apportate modifiche conseguenti anche a successivi momenti di confronto con le OO.SS. purchè compatibili sia con i vincoli di spesa imposti dalle vigenti normative in materia di finanza pubblica che, ovviamente, con le indicazioni programmatiche dell'amministrazione;
- di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 19 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 prima della loro approvazione definitiva l'organo di revisione contabile, con proprio parere, deve attestare che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i. e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate in base a specifiche previsioni di legge;
- di riservarsi di modificare il presente atto in relazione a futuri mutamenti normativi, stante il quadro legislativo in evoluzione, o in ragione di diverse esigenze che dovessero eventualmente sopravvenire anche in relazione alle possibili norme sul riassorbimento dell'eventuale personale eccedentario delle ex Province Regionali che dovrebbero essere emanate a breve dalla Regione Siciliana;
- di rinviare per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali che disciplinano la materia ed al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dando atto che è demandato al Responsabile dell'Area Amministrativa ogni atto e provvedimento di attuazione del presente deliberato.
- dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante la sua propedeuticità rispetto alle procedure di approvazione del Bilancio di previsione del corrente esercizio;
- trasmettere la deliberazione approvativa della programmazione definitiva 2017-2019 del fabbisogno di personale al Ministero dell'Economia e finanze ed al dipartimento della funzione pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, c. 69, legge 24 dicembre 2003, n. 350.
- di dare mandato al Resp.le dell'Area economico finanziaria di monitorare la spesa di personale;

- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito all'Albo pretorio e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.L.gs 33/2013;
- di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa -Ufficio personale- l'adozione di tutti gli atti consequenziali necessari per il perfezionamento delle suddette procedure;

Novara di Sicilia, li 25/05/2017

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Giuseppe TORRE



Il SINDACO
dr. Girolamo BERTOLAMI

